

Polizza di ASSICURAZIONE

"PARTE B"

1 003 00000 00159673858

AGENZIA ROMA										NUMERO ARCHIVIO 159673858	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/39187	5	63	189589611		3099	3	2022		1	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/12/2022		31/12/2024		31/12/2023		1		ANNUALE		22/12/2022	
CONVENZIONE			COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						87664			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - VIA LISZT, 21 - 00144 ROMA RM										97735020584	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO	
3.848,14		577,22		4.425,36		984,64		5.410,00		RM	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE	
3.848,14		577,22		4.425,36		984,64		5.410,00			

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 3305 EDIZIONE 01/06/2014
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

GARANZIE/PARTITE ASSICURATE - SOMME/MASSIMALI ASSICURATI (AD USO AMMINISTRATIVO)

INCENDIO/FURTO

DESCRIZIONE	COD. INCENDIO	COD. FURTO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. Capitale fisso incendio	300		20.100.000,00	2.724,28
2. Capitale fisso furto		323	110.000,00	1.017,16
3. Portavalori		473	10.000,00	106,70
4. _____				
5. _____				
6. _____				
7. _____				

CRISTALLI

SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

MASSIMALE PER SINISTRO	PREMIO NETTO ANNUO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

--	--

ALTRE GARANZIE

DESCRIZIONE	CODICE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. _____			
2. _____			
3. _____			
4. _____			

TOTALE PREMIO NETTO ANNUO

3.848,14

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

CODICI INCENDIO	CODICI FURTO	CODICI ALTRE GARANZIE
300 CAPITALE FISSO	323 CAPITALE FISSO	900 GUASTI MACCHINE
414 CAPITALE FLOTTANTE	329 CAPITALE FLOTTANTE	016 TUTELA GIUDIZIARIA
421 EXTENDED COVERAGE		905 ELETTRONICA
220 TERREMOTO		
222 ALLUVIONI/INONDAZIONI		

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ **di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 3305 edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;**
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello **3305** edizione **01/06/2014**, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

In relazione alle cose ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:

- ✓ non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
- ✓ non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate
- ✓ non sono state annullate per sinistro, nè dalla Società nè dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE**

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 22/12/2022

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

3099

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA	1/39187/63/189589611	
AGENZIA	ROMA	CODICE SUBAGENZIA 5

Contraente/Assicurato AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Domicilio VIA LISZT, 21 - 00144 ROMA - RM
Partita IVA 97735020584

Normativo

Nell'ambito di tutte le ubicazioni ove l'Ente svolge la sua attività di seguito indicate si assicura:

ubicazione 1:

ubicazione 2:

Partita	Somma Assicurata	tasso lordo	Premio lordo
Incendio			
beni immobili	€ 12.000.000,00	0,20	€ 2.400,00
beni mobili	€ 3.100.000,00	0,30	€ 930,00
ricorso terzi	€ 5.000.000,00	0,10	€ 500,00
Furto			
furto beni mobili	€ 100.000,00	13,00	€ 1.300,00
perdita valori trasportati	€ 10.000,00	13,00	€ 130,00
valori	€ 10.000,00	15,00	€ 150,00
	totale premio lordo		€ 5.410,00
	totale imponibile annuo		€ 4.425,36

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

La “garanzia base” Danni Materiali comprende le seguenti garanzie, con i relativi limiti di indennizzo e deducibili, da considerarsi di riferimento:

Garanzia	Limite di indennizzo annuo assicurativo	Deducibile per sinistro
- Ricerca Guasti	20.000,00	300,00
- Eventi Atmosferici	70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione	2.000,00
-Eventi Sociopolitici	70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione	2.000,00
- Grandine	50.000,00	300,00
- Allagamenti	200.000,00	1.000,00
- Sovraccarico Neve	50% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione	10.000,00

3099

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39187/63/189589611
ROMA

CODICE SUBAGENZIA 5

- Fenomeno Elettrico	20.000,00	300,00
-Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	10.000,00	Con il massimo di € 1.000 per singola lastra - no franchigia
- Onorario Periti	50.000,00	300,00
- Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile	3.000,00	300,00
Per ogni altra causa non diversamente indicata		(franchigia frontale) € 300

“Contraente”: Il soggetto che stipula l'Assicurazione

"Copertura" Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti

“Enti particolari”: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, pellicole fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

“Estorsione”: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

“Fabbricato”: l'intera costruzione edile, comprese le dipendenze e le pertinenze, e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o Interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l'area - Impianti Idrici ed Igienici, impianti elettrici fissi, Impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

“Franchigia”: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimo di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.

“Furto”: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'Art. 624 codice penale.

“Implosione”: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

“Incendio”: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

“Incombustibilità”: si considerano incombustibili sostanza e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

“Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

“Infiammabili: gas combustibili, sostanze non esplosive avanti punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al d.m. 17 dicembre 1977 - Allegato V.

“Lastre”: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di eventuali iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della 'struttura', comprese le Insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari

“Mezzi di custodia”: armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 kg., dotato delle seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antistrappo almeno delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) per la riferma dei catenacci;
- cassaforte mobile: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.

La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione), il peso minimo non deve essere inferiore a 200Kg.;

cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso;

blocco di cassette di sicurezza: contenitori inseriti in grandi cassaforti o armadi corazzati o camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal cliente e l'altra dalla struttura.

“Polizza”: il documento che prova l'assicurazione.

“Premio”: la somma dovuta dal Contraente del Certificato di Assicurazione alla Società

“Preziosi”: orologi di metallo prezioso, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo e gioielli in genere.

“Primo rischio assoluto”: forma di assicurazione per la quale la Società risponde del danno sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 C.C.

“Rapina”: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un Ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si Impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall’Art. 828 Codice Penale.

“Scoperto”: la parte di danno Indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

“Scoppio”: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

“Sinistro”: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

“Società”: l’impresa di assicurazioni.

“Tetto”: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

“Tubo interrato”: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

“Valori” denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore, quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate, collezioni numismatiche e filateliche.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

valide per tutte le sezioni

Art. 1 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2- Pagamento Del Premio E Decorrenza Della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno Indicato In polizza se Il premio o la prima rata dl premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente o l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento del premi scaduti al sensi dell'Art 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi dl assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3-Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per Iscritto.

Art. 4- Aggravamento Del Rischio

il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex, dl ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5-Diminuzione Del Rischio

Nel caso dl diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato al sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.. 6- Recesso in Caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dai pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed Il Contraente hanno facoltà dl recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata In caso dl recesso da pelle della Società, la stessa, entro trenta giorni dalla data dl efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo ci rischio non corso.

Art.. 7-Durata dell'Assicurazione Periodo di Assicurazione

La presente assicurazione ha la durata stabilita In polizza e cesserà alla sua scadenza senza bisogno di disdetta. Nel caso la durata fosse dl più anni è facoltà delle Parti recedere dall'assicurazione alla scadenza di ogni periodo dl assicurazione, mediante lettere raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza stesse.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo dl assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quel caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8-Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39187/63/189589611
ROMA

CODICE SUBAGENZIA 5

Art. . 9-Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 10- Rinvio Alle Norme Di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11- Esclusioni valevoli per tutte le sezioni di polizza

Sono esclusi i danni verificatisi In occasione di:

- a) atti di guerra dichiarate e non, guerra civile, rivoluzione, Insurrezione, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, confisca, occupazione militare, Invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - b) atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
 - c) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure In occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - d) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento cedimento o smottamento del terreno, variazioni della falda freatica;
 - e) valanghe, slavine;
 - f) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - g) terremoto;
 - h) Inondazioni, alluvioni;
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 12- Titolarità dei diritti Nascenti alla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente di cui sopra compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta

di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14- Mandato del Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dalle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Art. 4A e/o 4B e/o 3C;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti nelle singole sezioni;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 13 lettera b) che precede, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione del patto contrattuale impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere, la; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15- Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o dal Contraente o dei suoi Amministratori.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore

insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art 17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo quanto previsto in polizza, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano ai momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorato del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto, calcolato per ciascuna partita, tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante ai momento del sinistro.

Art 18 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE A - ALL RISKS**Art. 1A - Eventi assicurati.**

La Società Indennizza I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento Improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, che non sia espressamente escluso, anche se cagionato da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 2A - Esclusioni.

Sono esclusi I danni:

a) subiti da:

- 1) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, beni offshore, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme In genere;
- 2) cose In genere durante Il trasporto e/o la movimentazione;
- 3) terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali In genere;

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39187/63/189589611
ROMA

CODICE SUBAGENZIA 5

- 4) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli Iscritti al P.R.A., mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- 5) merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, riscaldamento, conservazione in atmosfera controllate;
- 6) cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze;
- 7) linee di distribuzione o trasmissione di energia, acque, gas, e relative strutture di supporto, al di fuori dell'area degli Insedimenti assicurati;
- 8) tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti,
- 9) impianti di illuminazione, semaforici, segnaletici, al servizio di strade ed aree esterne agli Insedimenti assicurati

b) causati da o dovuti a:

- 1) crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
- 2) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, mancato o anormale funzionamento;
- 3) Interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche, di essiccazione, di cottura, che danneggino le merci in lavorazione;
- 4) corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, polvere, deterioramento, logorio, usura, variazione di temperatura, stillicidio, umidità, brina, condensa, smog, contaminazione, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, trasudamento, infiltrazione, perdita di peso, deperimento, restringimento, sublimazione, liquefazione, siccità, alterazione di colore e/o sapore e/o consistenza e/o finitura, cambio di qualità; mescolamento di merci tra loro e/b con altre sostanze;
- 5) sospensione e/o Interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
- 6) fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse e/o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; In quest'ultimo caso la Società Indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

c) causati da o dovuti a:

- 1) animali o vegetali in genere;
- 2) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 3) mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari, costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro;
- 4) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, Impiego di merci difettose, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio di prodotto; errato o inadeguato stoccaggio;
- 5) errata manovra;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

d) si intendono comunque esclusi:

- 1) i danni cagionati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) i danni di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà dei dipendenti, frode, truffa,

malversazione, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;

3) i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione, delle cose assicurate;

4) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché i danni di contaminazione da sostanze radioattive;

5) i danni prodotti da difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità illimitata, all'atto dalla stipulazione della polizza;

8) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

7) i costi di bonifica, livellamento, scavo, riempimento del terreni - salvo scavi per fondazioni e relativi riempimenti necessari alla ricostruzione di fabbricati conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza;

8) i danni de o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;

9) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od Industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

10) (Data Risk) i danni, le spese, le perdite direttamente, od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d'uso di:

a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;

b) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;

c) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, esplosione, scoppio;

ART. 3A - Delimitazioni di garanzia

- a) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi, esclusi comunque gli atti di terrorismo, la Società non indennizza i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.
- b) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti - salvo incendio, esplosione e scoppio - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- c) Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dall'assicurazione:
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39187/63/189589611
ROMA

CODICE SUBAGENZIA 5

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nel serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto In essi contenuto;

- lastre dl cemento-amianto, fibrocemento e manufatti dl materia plastica relativamente al danni causati da grandine;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rotture o lesioni subite dai tetto o dalle pareti.

Sono Inoltre esclusi i danni da o di bagnamento verificatosi all'interno del fabbricati che non sia avvenuto a seguito di rotture, brocca o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

d) Relativamente ai danni causati da sovraccarico di neve la Società non indennizza i danni:

- al fabbricati non conformi alle vigenti norme relative al sovraccarichi di neve ed alloro contenuto;

- ai fabbricati in costruzione o in corso dl rifacimento (a meno che detto rifacimento sia Ininfluenza al tini della presente garanzia) ed ai loro contenuto;

- ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche In legno o plastica, e quanto In essi contenuto;

- a lucernari, impermeabilizzazione, voltate e serramenti In genere, a meno che Il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;

- a enti all'aperto, ad eccezione ci macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione.

e) Relativamente ai danni materiali e diretti causati de allagamenti la Società non indennizza i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza Inferiore a 12 cm dai pavimento;

- agli enti mobili posti all'aperto;

• causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponda dl corsi d'acqua di bacini, sia naturali che artificiali;

- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione dl acqua marina;

- causati da pioggia, grandina, neve, salvo che siano penetrate nel fabbricati attraverso rotture, bracco o lesioni provocate ai tetto, alle pareti o al serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;

- che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad Infiltrazioni di acqua dal terreno;

- al contenuto di locali interrati o seminterrati

f) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fuoriuscita accidentale dl fluidi da impianti automatici di estinzione, la Società non indennizza i danni verificatisi In occasione dl lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

g) Relativamente ai danni di dispersione dl liquidi causata da rottura accidentale del contenitori la Società non indennizza:

- i danni dl stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale del contenitori;

- I danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

h) Relativamente ai danni da gelo la Società non indennizza i danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e/o distribuzione di energia termica.

Art. 4A - Obblighi in caso di sinistro

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge al sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Intermediario Assicurativo alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza al sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) far nel cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad Indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richieste, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5A -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e la determinazione del danno vengono eseguite separatamente per ogni singola partita di polizza secondo i seguenti criteri:

i) — Beni Immobili

Valore:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Determinazione del danno:

c) si applica il deprezzamento indicato al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
d) si calcola il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto c), determina un' indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b).

II) — Beni mobili

Valore:

a) si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico
b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Determinazione del danno:

- c) si deduce dal valore delle cose assicurate determinato secondo il punto b), il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- d) si calcola il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto c), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto b).

III) - Il pagamento del supplemento d'indennizzo di cui ai punti l)-d) e ll)-d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso specificate:

1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o la riparazione e/o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

2) agli effetti dell'Art. 17 - "Assicurazione Parziale", il supplemento di indennizzo viene riconosciuto in misura:

- totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera l)-a) e ll)-a);

- parziale se la somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera l)-a) e ll)-a) ma superiore al valore di cui alla lettera l)-b) e ll)-b); In questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intero supplemento di indennizzo;

- nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera l)-b) e ll)-b);

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base ai punti l)-b) e ll)-b);

5) il pagamento del supplemento d'indennizzo riguarda soltanto Beni Immobili e Beni Mobili in stato di attività.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante la disposizione dell'Art. 17 - "Assicurazione parziale".

Art. 6A - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera giustificazioni, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7A - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/84 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'Art. 18 - "Limite di indennizzo delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale"

Ad integrazione di quanto sopra, si intende garantita un'ulteriore somma di 100.000,00 Euro, senza applicazione del disposto dell' Art. 17 - "Assicurazione parziale" - delle 'Norme che regolano l' assicurazione in generale' . .

Art. 8A - Oneri di ricostruzione ad enti e/o Autorità Pubbliche

In caso di sinistro che colpisca la partita 'Beni immobili', l'assicurazione comprende anche i costi e/o oneri che, dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e /o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Ai fini della presente clausola, in nessun caso la Società pagherà un Importo superiore al 10% dell'indennizzo determinato secondo il disposto dell' Art. 5A - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, fermo restando quanto previsto all' Art. 18 - "Limite massimo dell'Indennizzo".

Art 9A -Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'Importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può essere superiore a 1.000.000,000 di Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 10A - Onorari periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza e fino alla concorrenza dell'imposto indicato nella scheda riepilogativa, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle 'Norme che regolano l'Assicurazione in generale', nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 11A - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dalle aree danneggiate.

Art. 12A - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'Art. 2A - Esclusioni punto b) — 2), la Società Indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di

correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, fino alla concorrenza dell'importo Indicato nella scheda riepilogativa.

Restano comunque esclusi i danni alle "apparecchiature elettriche" (vedasi definizione). Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 17 - Assicurazione parziale - delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

Art. 13A - Pagamento anticipato dell'indennizzo

A parziale deroga dell'Art. 15 "Pagamento dell'indennizzo" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo anche prima della chiusura di eventuale Istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione.

Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere rivalutato secondo l'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

Art. 14A - Estensione grandine

Fermo quanto disposto nella delimitazione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Art. 15A - Ricerca guasti

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda riepilogativa:

- a) le spese sostenute per riparare o per sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricati assicurati.

Art. 16A - Modifiche negli Insediamenti

Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

L'Assicurato è esonerato da dare avviso alla Società, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 17A - Onorari architetti, Ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni

necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita In caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, Impianti; giusta la tabella del loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 18A - Parificazione dei danni

Fermo quanto stabilito dalle condizioni di polizza, sono parificati al danni causati da eventi garantiti dalla presente assicurazione sia i guasti fatti per ordine delle Autorità sia quelli causati non inconsideratamente dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare detti eventi.

Art. 19A — Rivalutazione degli enti assicurati e introduzione di nuovi beni

Le somme assicurate alle partite 'beni immobili' e "beni mobili" vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine di ogni periodo di assicurazione.

Si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- A) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti;
- B) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita il 30% della somma assicurata.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%, per cui il disposto dell'Art. 17 - "Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'assicurazione in generale" - troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale casi maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare, entro 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni periodo di assicurazione, l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite dei 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno le somma assicurata preventiva per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente o l'Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione scorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo Periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione dei 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE A

Sempre operanti qualora sia assicurata la relativa partita

1. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato all'apposita partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla

concorrenza dei 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 17 - "Assicurazione parziale"- delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

2. Enti particolari

Si intendono compresi nell'assicurazione gli Enti particolari, fino alla concorrenza della somma assicurata nell'apposita partita e senza applicazione dell'art. 17 'Assicurazione parziale' delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

In caso di sinistro, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

Relativamente ai supporti informatici sono compresi i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti, danneggiati o distrutti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, compreso il riacquisto o la duplicazione dei programmi.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

3. Maggiori costi

In caso di sinistro Indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o Impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/Impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le

forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 6 mesi. Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza della somma assicurata all'apposita partita e senza applicazione dell'Art. 17- "Assicurazione parziale" - delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

4. Guasti alle apparecchiature elettroniche

I) Apparecchiature elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 2A - Esclusioni, comma b)- 2), la Società si obbliga ad Indennizzare i danni alle apparecchiature elettroniche causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere.

Restano comunque esclusi i danni:

a) che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta;
b) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o al fornitore delle cose assicurate;

c) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

d) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato; sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza della somma assicurata all'apposita partita e senza applicazione dell'Art. 17- "Assicurazione parziale - delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

II) Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con, qualsiasi mezzo, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Qualora le cose assicurate siano trasportate su autoveicoli la garanzia furto è operante purché i cristalli dell'autovettura siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo dalle ore 22 alle ore 07 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigide.

Per i danni da furto il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un Imposto pari al 20% dell'indennizzo stesso col minimo di €250,00.

In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto previsto nella scheda riepilogativa.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmisibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmisibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmisibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

CLAUSOLA ESCLUSIONE CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale, oggetto del presente Trattato, causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA NELL'APPOSITA SCHEDA

a,A) Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 11 "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o In connessione con: Inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- I danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- I danni causati da fuoriuscite d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua a/o di bacini, sia naturali che artificiali.

Al fini della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella scheda di richiamo;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore a quanto previsto nella scheda di richiamo;

La Società ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia, mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società rimborsa la quota di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.

In caso di recesso della Società dalla presente estensione di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

SEZIONE B - FURTO E RAPINA

Art. 1 B - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che le cose stesse siano riposte all'interno di fabbricati e che l'autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili
- 2) uso fraudolento di chiavi;

- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

- d) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) all'estorsione (quando l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, dirette sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone) a condizione che sia la minaccia o violenza sia la consegna delle cose assicurate, vengano poste in atto all'interno dei locali indicati in polizza;
- t) alla perdita di valori trasportati.

Sono parificati ai danni da furto, rapina, estorsione, i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione, o per tentare di commetterli.

Art. 2B Delimitazioni di Garanzia

a)- Mezzi di chiusura dei locali

Le condizioni e i premi dell'assicurazione contro il furto sono convenuti in considerazione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro;

- 1) qualora l'autore del reato sia penetrato nei locali attraverso un'apertura difesa da mezzi di protezione non conformi a quelli descritti, verrà applicato uno scoperto pari al 20%.
- 2) l'Indennizzo verrà pagato integralmente qualora l'autore del reato sia penetrato nei locali attraverso un'apertura difesa da mezzi di protezione conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione non conformi.

b)- Perdita di valori trasportati

La garanzia è operante a condizione che la sottrazione dei valori e delle cose consegnate avvenga a seguito di:

- furto conseguente ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori e delle cose consegnate;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato od è portata di mano i valori e le cose consegnate;
- furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori e le cose consegnate;

- rapina e/o estorsione;
commessi, al di fuori dei locali della struttura, sulla persona dell'Assicurato e/o Contraente, di suoi dipendenti/addetti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre detengono i valori e le cose consegnate durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, alle banche, ad uffici aventi relazioni di affari o di servizio con Il Contraente/Assicurato e viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto del 20%.

c)- Furto commesso da prestatori di lavoro

Nel caso di furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 1 B e commesso da prestatori di lavoro del Contraente o dell'Assicurato, l'assicurazione è operante soltanto a condizione che:

- a) l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né rfi quelle del mezzo di custodia previsti dalla polizza, o della sorveglianza Interna dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art 3 B - Esclusioni

La Società non risarcisce i danni di furto e rapina, commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- dal Contraente o dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- da persone che abitano od occupano i locali contenenti le cose assicurate;

Art. 4 B-Obblighi In caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) dare avviso all'intermediario Assicurativo alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'intermediario Assicurativo e il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- i) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del

sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno, fornire alla Società e/o ai Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le Indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 5 B - Riduzione della somma assicurata a seguito di Sinistro e reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente riduzione di premio.

Si conviene che le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, automaticamente reintegrate di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio.

In mancanza del pagamento del rateo di premio, il reintegro resta sospeso dalle ore 24 del 30° giorno dalla data di emissione della relativa appendice e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio.

Resta inteso comunque che l'ammontare complessivo del reintegro non potrà in ogni caso superare, in uno stesso periodo di assicurazione, la somma originariamente assicurata.

Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7- "Recesso in caso di sinistro".

Art. 6 B - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 7 B - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto o cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice Civile.

Art. 8 B - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere in quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose

recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il dritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art 9 B - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli Indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 6 (Recesso in caso di sinistri)

Art. 7 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione)

Art. 9 (Foro competente)

Art. 13 (Procedura per la valutazione del danno)

Art. 14 (Mandato dei periti)

Art. 16 (Altre assicurazioni)

Sezione A -All Rlsks

Art. 4A (Obblighi in caso di sinistro)

Condizioni particolari della Sezione A

a.A) Atti di terrorismo (qualora operante) - (facoltà di recesso)

Sezione B — Furto e Rapina

Art. 4B (Obblighi in caso di sinistro)

